



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO "Approvazione atto avente natura regolamentare per la gestione transitoria del Teatro Sociale."

L'anno duemilaDIECI addi TRENTA del mese di AGOSTO nel Comune di Canicatti e nella sede del Palazzo di Città, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica - in sessione ordinaria* - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il dr Luigi LALICATA - Presidente - assume la Presidenza del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

In prosieguo di seduta all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
ALU' Pietro	X		LA VALLE Salvatore		X
CACCIATO Giuseppe		X	LICATA Domenico		X
CAMMALLERI Giuseppe		X	LIONTE Pietro	X	
CILIA Luigi	X		MANTIONE Rita	X	
CUTAIA Calogero	X		MARCHESE RAGONA Gilberto		X
DE LUCA Giuseppe		X	MILAZZO Antonino		X
DI BENEDETTO Fabio	X		NICOSIA Salvatore		X
DI NATALE Francesco	X		ONOLFO Carmelo	X	
DRAGO Calogero		X	PALILLA Mauro		X
GIARDINA Gioachino	X		PALMERI Giuseppe		X
GIARDINA Giovanni	X		SABATINO Pietro	X	
GIORDANO Gioachino	X		SALVAGGIO Luigi	X	
GUARNERI Rita	X		TARDINO Gioachino	X	
INSALACO Antonio		X	TRUPIA Ivan	X	
LA LICATA Luigi	X		VACCARO Carmelo		X

PRESENTI

Nro 17

ASSENTI

Nro 13

Il Presidente accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta.

“Approvazione atto avente natura regolamentare per la gestione transitoria del Teatro Sociale.”

Il Presidente del consiglio fa presente al consiglio che la proposta della formazione di un'istituzione Teatro Sociale, comporta un iter molto più lungo ed articolato, per cui nelle more e per rendere il Teatro Sociale attualmente fruibile a tutti si propone di approvare un regolamento transitorio, che ha riportato il favorevole del Dirigente.

Detto ciò concede la parola al cons. Di Natale che in qualità di presidente della 8^a commissione consiliare, illustra l'argomento, comunicando che:

- = su sollecitazione della Presidenza del Consiglio, la commissione ha provveduto alla stesura di un regolamento provvisorio, per la gestione del Teatro Sociale, anche alla luce delle indicazioni della Conferenza dei Servizi organizzata dal Presidente del Consiglio in cui aveva partecipato l'Amministrazione e delle Associazioni Culturali che si occupano di teatro, da dove è venuta fuori l'ipotesi. L'idea “dell'istituzione Teatro Sociale” però sono scaturite delle polemiche, delle diatribe tra l'Amministrazione Comunale che aveva presentato una bozza di regolamento precedente ed il Consiglio.
- = la commissione si è fatta carico predisponendo le norme transitorie. Correttamente, ma auspica che proceda con snellezza con la deliberazione da parte del Consiglio, circa la forma giuridica da utilizzare per la gestione del Teatro Sociale.
- = L'ipotesi della istituzione Teatro Sociale, ove l'Amministrazione parlava di gestire anche il complesso Bastianella che auspica in quanto toglierebbe la possibilità che i vandali possano distruggere il complesso.

Proseguendo l'intervento Di Natale, ritiene indispensabile che il Consiglio Comunale deliberi sulla scelta del soggetto giuridico proposto alla gestione del Teatro Sociale e mettere nelle condizioni la commissione di predisporre l'atto regolamentare definitivo per la gestione del Teatro attraverso il soggetto che sceglierà il consiglio comunale.

Il regolamento transitorio, che spera non diventi definitivo, si compone di pochi articoli che regolamentano:

- le modalità di concessione d'uso;
- la gestione del Teatro attraverso il personale del Comune dell'Ente e ricorrere a personale esterno solo se non vi siano professionalità adeguate, attraverso l'espletamento di gara di appalto;
- la durata dell'autorizzazione, i divieti, le cauzioni che devono essere versate;
- le competenze che ha l'Amministrazione e le responsabilità che ha il Dirigente;
- le prescrizioni da prendere in considerazione per la concessione dell'uso del Teatro e quant'altre norme che servono appunto per una gestione efficace, efficiente e corretta del Teatro stesso nelle more in cui si faccia una scelta precisa su come deve essere gestito il Teatro.

Ultimata la illustrazione il presidente el consiglio pone in votazione per appello nominale l'argomento, che dà il seguente risultato accertato e proclamato dallo stesso, durante la quale si è acquisita la seguente dichiarazioni di voto da parte del cons.

Giardina Giovanni:

“Preamunzio il mio voto favorevole al regolamento anche perché ho partecipato diciamo alla redazione per quello che ognuno di noi chiaramente può dare. Mi piace sottolineare che il regolamento è provvisorio, in politica non c'è più definitivo di quello che è provvisorio, però a me piacerebbe che

questo regolamento provvisorio anche per tutte le scelte che verranno dopo rimanga definitivo perché a mio avviso per come è congegnato, per il diritto all'accesso al Teatro non si debba discordarsi per nulla da quello che abbiamo stabilito in questo regolamento. Quindi più che provvisorio l'augurio è quello che qualunque sia il gestore o la scelta che eventualmente farà il Consiglio Comunale per i diritti all'accesso rimangano sempre questi".

PRESENTI N. 18 consigliere

Hanno votato:

A FAVORE N. 18 consiglieri,

ASTENUTI Nessuno

CONTRO Nessuno

ASSENTI N. 12 consiglieri

(Cacciato, Cammalleri, Drago, Insalaco, La valle, Licata, Marchese Ragona, Milazzo, Nicosia, Palilla, Palmeri, Yaccaro)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegato A), prima illustrata dal cons. Di Natale, in qualità di presidente della 8 Commissione consiliare permanente;

Visto il risultato della superiore votazione accertato e proclamato dal presidente del consiglio;

Con voti unanimi e n. 12 assenti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, il cui contenuto anche se non riportato si intende come integralmente trascritto, avente ad oggetto: **"Approvazione atto avente natura regolamentare per la gestione transitoria del Teatro Sociale."**

M



COMUNE di CANICATTI

8^a Commissione

"Qualità, attività normativa e partecipazione a soggetti di diritto privato"

PROPOSTA

DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Acc. A

Oggetto: Approvazione atto avente natura regolamentare per la gestione provvisoria del Teatro Sociale.

L'8^a COMMISSIONE CONSILIARE

avvalendosi delle prerogative derivanti dal diritto di iniziativa, sottopone al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione.

Vista la nota 12.5.2010 - n. 25829 di prot. con la quale, tra l'altro, il Presidente del consiglio comunale in merito all'argomento in oggetto, comunica testualmente al Presidente di questa Commissione e al Dirigente della IV Direzione;

"Appare opportuno, altresì, che nelle more dell'adozione dell'atto in parola, la commissione appronti un atto regolamentare di disciplina transitoria per il funzionamento del Teatro Sociale";

Dato atto che la ottava commissione consiliare permanente, in attuazione all'indirizzo di cui sopra, avvalendosi anche delle linee di indirizzo adottate dall'amministrazione attiva (deliberazione GM n. 36 del 15 aprile 2010) ha predisposto una bozza di "Atto avente natura regolamentare per la gestione provvisoria del Teatro Sociale", nelle more che il Consiglio comunale definisca il soggetto preposto alla gestione del Teatro stesso;

Considerato che:

- ⇒ il documento che precede è stato esitato da questa commissione e lo stesso atto è stato inoltrato al Dirigente la direzione IV per la richiesta di parere;
- ⇒ il Dirigente nel riscontrare la richiesta ha presentato apposita relazione facendo rilevare che alcuni passaggi potevano creare delle incomprensioni in ordine alla attuazione del documento;
- ⇒ la Commissione, alla presenza del Dirigente, sentite le proposte dello stesso, nella seduta del 15 luglio 2010 ha esitato il documento, con parere favorevole;
- ⇒ in seduta lo stesso Dirigente, ha espresso parere favorevole in linea tecnica;

Visto l'art. 14 - commi 3 e 4 - del Regolamento vigente sul funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione n. 45/2001, che prescrive:

- ⇒ **comma 3** "Le commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione o mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale"
- ⇒ **comma 4** - dello stesso regolamento che prevede: *Per l'istruttoria delle proposte di deliberazione e l'inserimento delle stesse all'ordine del giorno del Consiglio*

comunale si applica quanto disposto al comma 3 del successivo art. 30 (indicato per refuso di stampa art. 31);

Visto l'art. 30 comma 3 – che descrive l'attivazione dell'iter della procedura per la presentazione delle proposte di deliberazione da parte delle Commissioni consiliari permanenti all'organo istituzionale Consiglio Comunale;

Considerato che l'argomento in questione nell'ambito del diritto di iniziativa rientra nella competenza dell'8^a Commissione consiliare "Qualità, attività normativa e partecipazione a soggetti di diritto privato" istituita dall'art. 24 bis dello Statuto comunale vigente;

Ribadito che in seduta il Dirigente Dr Ferrante, preso atto del Regolamento esitato dalla commissione, ha espresso parere favorevole in linea tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 - T.U. EE.LL., recepito dalla L.r. n. 48/1991 e s.m.i;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE


al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

quanto segue:

- Approvare l'Atto avente natura regolamentare per la gestione provvisoria del Teatro Sociale – allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto.

p. la Commissione consiliare 8^a
Dr. Fisco Di Natale, Presidente



PARERE IN LINEA TECNICA

Il sottoscritto Dirigente Servizi alla Città


Vista la proposta che precede, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, recepito con L. R. n. 30/2000, art. 12 – esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità Tecnica

Canicati, li 19.07.2010

Il Dirigente Servizi alla Città
(Avv. D. Ferrante)




C.C. 30/07/2010

11

 Città di Pomicino

ALL' A^U
PROPOSTA



ATTO
A CONTENUTO REGOLAMENTARE
PER LA GESTIONE TRANSITORIA
DEL TEATRO SOCIALE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente atto, nelle more della scelta della forma di gestione e del suo affidamento, secondo quanto previsto dall'art 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali), dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici e dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) e dell'adozione del regolamento specifico da parte del Consiglio Comunale, disciplina, in via transitoria, il funzionamento e la gestione del Teatro Sociale di Canicatti, in prosieguo denominato per brevità "Teatro.

ART. 2 - DESTINAZIONE ED USO DEL TEATRO

1. Il Teatro è destinato ad ospitare rappresentazioni di musica, di prosa, di canto, di danza, di varietà, convegni, conferenze, congressi d'interesse socio-culturale e iniziative di promozione commerciale, queste ultime se compatibili col decoro dello stesso.
2. Per lo svolgimento delle attività indicate al comma precedente l'uso del Teatro, se non interessato da attività organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, può essere concesso a privati, associazioni artistico-culturali e di volontariato, compagnie e gruppi teatrali, Istituzioni, Enti pubblici e soggetti che intendano svolgere attività di spettacolo o iniziative di particolare valore e crescita culturale, artistico e sociale.

ART. 3 - CONCESSIONE IN USO

1. Per poter usufruire del teatro l'interessato deve presentare richiesta al Comune, su modello predisposto dall'Ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione, entro e non oltre 15 giorni prima della data d'inizio dell'uso del teatro, pena la mancata istruttoria della domanda ed il non accoglimento.
2. L'uso del Teatro, fatti salvi casi esclusi, previsti dall'art. 4 - comma 1 - è soggetto al pagamento anticipato e per intero del canone d'uso e del corrispettivo dei servizi che saranno determinati dall'amministrazione.
3. La richiesta deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Tutti i dati identificativi del soggetto che presenta richiesta (anagrafici, qualità e fiscali);
 - b. giorno, ora, durata e tipologia dell'iniziativa, con annessa programmazione;
 - c. elenco dettagliato delle necessità tecniche e dei servizi che si intendono utilizzare;
 - d. specificare per quali locali del Teatro è presentata la richiesta.
4. Il Direttore, a suo insindacabile giudizio, può respingere la domanda motivandola.
5. L'autorizzazione all'uso del Teatro, è rilasciata dal Direttore.

ART. 4 - USO GRATUITO

1. Per le attività indicate al precedente art. 2 che non perseguono fini di lucro e per le quali non è previsto il pagamento del biglietto d'ingresso o nel caso in cui l'incasso è devoluto a beneficenza, deve concedersi l'uso del Teatro senza il pagamento del relativo canone d'uso e corrispettivo dei servizi.
2. Nei predetti casi l'uso del Teatro deve essere limitato tassativamente a due giorni, fermo restando che spetta la precedenza alle istanze che chiedono l'uso del teatro a titolo oneroso.
3. Nel caso di concorsi o di rassegne, connesse alle attività di cui all'art. 2 - il termine di cui sopra può essere derogato per un massimo di giorni 8 (otto) complessivi consecutivi, escluso il periodo dall'1 dic. al 10 gennaio dell'anno successivo.

ART. 5 - DIRETTORE

- P. 1/1
1. La direzione del Teatro è attribuita al Dirigente Servizi alla Città o suo delegato, che, nella fattispecie, in via temporanea, per le attività connesse al presente atto assume le funzioni di Direttore.
 2. Nell'espletamento della sua attività il Direttore è tenuto:
 - a) a curare che l'utilizzazione sia conforme alle normative e prescrizioni contenute nelle vigenti norme sulla sicurezza;
 - b) che la gestione, i servizi e il funzionamento dell'intero complesso, siano conformi alle condizioni, prescrizioni e obblighi stabiliti nel presente atto.

ART. 6 - PERSONALE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO

1. Per il funzionamento del Teatro il Direttore utilizza, se possibile, personale dipendente del Comune di Canicattì, appartenenti anche a direzioni diverse da quelle cui compete la gestione, attenendosi alle disposizioni del CCNL in materia di orario di servizio e orario di lavoro, prevedendo anche prestazioni serali o notturne.
2. Se nella dotazione organica non è presente personale idoneo ad assicurare la conduzione degli impianti tecnici, si potrà fare ricorso a personale esterno all'amministrazione, scelto attraverso una procedura di gara per prestazione di servizio.
3. La conduzione degli impianti tecnologici riguarda:
 - a. La gestione e l'utilizzo d'impianti e cabine elettriche;
 - b. la gestione e l'utilizzo degli impianti audio, luci, macchina scenica, servizi tecnici di palco e di palcoscenico, ove previsti, secondo la tipologia dello spettacolo o della manifestazione.
4. Il predetto personale deve avere idoneo titolo di abilitazione professionale.
5. Nella gestione del Teatro, inoltre, durante lo svolgimento dello spettacolo o della manifestazione autorizzata, è necessario assicurare i servizi sicurezza e antincendio, in conformità alle norme e disposizioni vigenti, con un numero adeguato di addetti muniti di regolare attestato, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.

ART. 7 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'uso del Teatro s'intende a giornata, con esclusione di ipotesi di frazionamento.
2. Il Teatro va utilizzato, per il periodo di durata dell'autorizzazione che comprende lo svolgimento dello spettacolo e delle eventuali prove, nonché i tempi di scarico, montaggio e smontaggio degli allestimenti.
3. L'autorizzazione all'uso del Teatro può essere revocata nei casi in cui vengano meno i presupposti dell'autorizzazione stessa o nell'eventualità non siano realizzate le attività descritte nella richiesta e di conseguenza nella autorizzazione rilasciata.

ART. 8 - DIVIETI

1. Non è possibile autorizzare l'uso del Teatro e delle relative pertinenze per spettacoli, manifestazioni, iniziative o attività nei seguenti casi:
 - ⇒ **I/a)** - Che siano lesive della morale pubblica;
 - ⇒ **I/b)** - che per il loro contenuto, siano in conflitto con disposizioni legislative o regolamentari vigenti;
 - ⇒ **I/c)** - che hanno finalità elettorali, politiche o di esclusiva promozione commerciale con lo scopo di commercializzazione di prodotti e servizi, che non hanno ricadute sociali nel territorio.
 - ⇒ **I/d)** che per la natura e le caratteristiche della manifestazione, vi sia il fondato timore che la sala o gli arredi o le attrezzature o gli impianti possano subire danni.

Inoltre, è tassativamente vietato:

- a) superare la capienza massima di n. 300 presenze;
- b) allestire all'interno della platea, nei palchi e nel foyer, tavole imbandite e la consumazione di cibi e bevande di qualsiasi genere;
- c) fumare nel palcoscenico, dentro la sala, negli ordini, nei corridoi, nelle scale e nei servizi igienici;
- d) accendere fuochi a fiamma libera;
- e) l'uso di tecniche attrezzature e meccaniche teatrali che possono recare danno agli arredi, alle tappezzerie, alla strumentazione ed in generale alle strutture del Teatro;
- f) la presenza del pubblico durante le prove e gli allestimenti;
- g) affiggere nei muri manifesti o altro materiale di qualsiasi genere;
- h) sub-concedere l'uso.

ART. 9 – PRESTAZIONE DI CAUZIONE

1. Il soggetto autorizzato, a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione e dell'eventuale risarcimento danni, deve presentare un deposito cauzionale pari ad € _____
2. Detto deposito deve essere costituito con assegno circolare non trasferibile intestato a Comune di Canicattì - Direzione IV, deve essere depositato presso Ufficio Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo, prima del rilascio dell'autorizzazione, che dovrà farne cenno.

ART. 10 – COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Agli effetti del presente documento, gli adempimenti di competenza dell'amministrazione attengono:
 - a. ad assicurare la presenza del personale indicato al precedente articolo 6;
 - b. a stipulare idonea copertura assicurativa in favore dei locali, delle strutture, delle attrezzature e delle persone che si trovano nel Teatro per motivi di lavoro e/o come spettatori, rispondendo tuttavia verso terzi di danni a cose e/o persone causati solo ed esclusivamente dall'acclarata inosservanza di normative vigenti.

ART. 11 - CONDIZIONI E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

1. Il concessionario per tutta la durata della concessione d'uso del Teatro, a sua cura e spese, è tenuto:
 - a) A provvedere all'allestimento del palcoscenico;
 - b) a smontare e rimuovere immediatamente il materiale utilizzato, al termine dello spettacolo.
Il mancato smontaggio e ritiro delle attrezzature, entro il termine prescritto, comporta l'incameramento della cauzione o di parte di essa, oltre il pagamento dell'eventuale maggior danno.
 - c) ad assicurare i servizi di biglietteria, di sala, di accoglienza e di assistenza al pubblico nel giorno di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione;
 - d) a farsi carico di tutte le incombenze di natura burocratica (licenze ed autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti) compreso l'espletamento delle pratiche SIAE/ENPALS e il pagamento dei relativi nei casi previsti dalla vigente normativa in materia;
 - e) a depositare, presso la Direzione cui compete la gestione, almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione;

- 92/1
- ⇒ e/1) - copia delle prescritte autorizzazioni allo svolgimento dello spettacolo o della manifestazione presso Ufficio Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo;
 - ⇒ e/2) - copia del manifesto o della locandina o del volantino indicante la manifestazione da effettuare;
 - ⇒ e/3) - copia della comunicare all'uso del teatro all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza ed al Comando di Polizia Municipale.

ART. 12 - UTILIZZO MATERIALE PER ALLESTIMENTO DELLO SPETTACOLO

1. Per l'allestimento dello spettacolo (scene, costumi, etc.) il concessionario deve utilizzare esclusivamente materiali aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco (classe IA), debitamente certificata ed omologata;
2. Gli allestimenti devono rispettare il decoro del teatro e non debbono ostruire gli ingressi e le uscite di sicurezza, né debbono creare alcun pericolo o essere d'intralcio al regolare flusso e deflusso delle persone.

ART. 13 - PRESCRIZIONI

1. Condizione essenziale per concedere l'uso del Teatro è che:
 - a. Il concessionario, chiunque esso sia, dev'essere in regola da un punto di visto assicurativo e previdenziale nei confronti delle loro maestranze e di chiunque si trovi ad operare all'interno del Teatro per suo conto.
 - b. Il concessionario risponde, inoltre, della buona conservazione e del funzionamento degli arredi, dei macchinari e delle attrezzature tecniche in dotazione, della vigilanza a salvaguardia dei locali, e delle attrezzature, per impedire manomissioni, danneggiamenti, furti, asporti all'immobile, ai macchinari, alle attrezzature, agli arredi o quant'altro in esso esistente o custodito;
 - c. Il concessionario rispetti la sorveglianza dell'accesso alla struttura con particolare riguardo al rispetto dei limiti massimi della sua capienza, che è fissata in 300 (trecento) presenze e alle condizioni di affollamento dei locali.

ART. 14 - CONDIZIONI E OBBLIGHI DI TIPO SPECIFICO

1. Dalla data di ritiro dell'autorizzazione, il concessionario è obbligato, a sottoscrivere apposito atto col quale s'impegna, sotto la sua personale responsabilità ed a proprio carico:
 - a) Curare tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dalle leggi, dai regolamenti, dettate dalle autorità competenti, in materia di sicurezza in generale, di prevenzione incendi, di sicurezza ed igiene sul lavoro;
 - b) assumere a proprio totale carico:
 - ⇒ b.1 - qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa relativa all'utilizzo dei locali e delle attrezzature del teatro, che dovesse insorgere per l'espletamento dei servizi e per la gestione complessiva delle attività svolte;
 - ⇒ b.2 - qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni, è, pertanto, responsabile ad ogni effetto di legge, di qualsiasi danno provocato o infortunio derivante o riferibile ai servizi, alle prestazioni ed alle attività svolte nella struttura, durante il periodo di durata dell'autorizzazione.

- D.L.
- ⇒ b.3 - tutti gli oneri finanziari e fiscali derivanti dallo spettacolo o dalla manifestazione compresi quelli relativi alla vendita dei biglietti d'ingresso al teatro; anche tutte le conseguenze ed è responsabilità penali e civili dei danni di qualsiasi genere che possano derivare alle persone e alle cose durante la fase di preparazione e nello svolgimento delle manifestazioni.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

1. Il Comune di Canicatti, in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, è sollevato:
 - a) da qualsiasi responsabilità per i danni causati a persone e cose, causa inegligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento delle attività connesse all'autorizzazione rilasciata.
 - b) da ogni azione, pretesa o richiesta sia -in via giudiziaria che extragiudiziaria, che potesse in ogni caso promuoversi per danni e per qualsiasi tipo d'inadempienza egli obblighi in relazione all'uso del Teatro, con rinuncia ad ogni di rivalsa nei confronti del Comune di Canicatti.
 - c) di tutti i danni materiali causati al "Teatro" e a tutto quanto ciò sia contenuto al suo interno (impianti, macchinari, attrezzature, arredi, valori etc.) anche di proprietà di terzi, derivanti qualsiasi evento e qualunque ne sia la causa.

ART. 16 - RIMBORSI

1. Nei casi di inadempienza alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto il concessionario è obbligato al rimborso totale dei danni arrecati alla struttura (arredi-decorazioni, suppellettili, ed attrezzature in genere) agli impianti tecnologici e a rete, sulla base di perizia redatta dai competenti Uffici Comunali.
2. Il rimborso che avverrà mediante l'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto del Comune di Canicatti di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti rispetto all'importo di detto deposito cauzionale;
3. In ogni caso se il soggetto autorizzato non effettui la manifestazione o la rappresentazione, l'amministrazione procede all'incameramento della cauzione.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Effettuata la scelta della forma di gestione e del suo affidamento, da parte del Consiglio Comunale, di cui all'art. 1, il soggetto gestore del Teatro subentra in tutti i rapporti giuridici istaurati in applicazione del presente provvedimento".



INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DESTINAZIONE ED USO DEL TEATRO

ART. 3 - CONCESSIONE IN USO

ART. 4 - USO GRATUITO

ART. 5 - DIRETTORE

ART. 6 - PERSONALE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO

ART. 7 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 8 - DIVIETI

ART. 9 - PRESTAZIONE DI CAUZIONE

ART. 10 - COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 11 - CONDIZIONI E OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

ART. 12 - UTILIZZO MATERIALE PER ALLESTIMENTO DELLO
SPETTACOLO

ART. 13 - PRESCRIZIONI

ART. 14 - CONDIZIONI E OBBLIGHI DI TIPO SPECIFICO

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

ART. 16 - RIMBORSI

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI



CITTÀ DI CANICATTÌ

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Corso Umberto I - 92024 Canicattì
Tel. 0922 - 734581 / Fax 0922-734504

2 - C - 30/07/2010 *dlw*
DIREZIONE IV
SERVIZI ALLA CITTA'
IL DIRIGENTE

Canicattì, 13 Luglio 2010

Prot. n. 36954

del 15/07/2010

Allegati n. _____

Risposta a nota Prot. n. 35878

del 09/07/2010

(Classificazione: _____/_____._____)

OGGETTO:	ATTO A CONTENUTO REGOLAMENTARE PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEL TEATRO SOCIALE - PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.
----------	---

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA VIII COMMISSIONE CONSILIARE
SEDE

Con riferimento alla nota, prot. n.35878 del 09/07/2010, esaminato il Regolamento di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., corrispondente all'art. 53 della Legge n. 142/1990, adottata con L.R. n. 48/1991 e s.m.i., esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica di propria competenza osservando quanto segue:

Il Regolamento in esame:

a) all'art. 1 nel descrivere l'oggetto prevede che l'atto,nelle more della scelta del soggetto e l'adozione del regolamento specifico da parte del Consiglio Comunale, disciplina, in via transitoria, il funzionamento e la gestione diretta del Teatro. Mentre successivamente all'art. 6, comma 2, si prevede che se nella dotazione organica non è presente personale idoneo al assicurare la conduzione degli impianti tecnici, si potrà far ricorso a personale esterno all'amministrazione scelto attraverso una procedura di gara per somministrazione di servizio.

Nel merito, essendo la gestione in forma diretta allo stato non attuabile in quanto l'ente non è provvisto del necessario personale tecnico per la gestione degli impianti tecnici vari del teatro munito di idoneo titolo di abilitazione professionale, né del personale necessario per assicurare, in autonomia, i servizi di pulizia del teatro, allestimento e disallestimento del palcoscenico, i servizi di sala, di accoglienza e assistenza al pubblico, non è possibile ricorrere totalmente alla gestione diretta. Pertanto, l'art. 1 andrebbe riformulato nel modo che segue: "il presente atto, nelle more della scelta della forma di gestione e del suo affidamento, secondo quanto previsto dall'art. 115 del

decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali), dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) e dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) e dell'adozione del regolamento specifico da parte del Consiglio Comunale, disciplina, in via transitoria, il funzionamento e la gestione del Teatro Sociale di Canicatti, in prosieguo denominato per brevità "Teatro".

L'art. 2, al comma 1, prevede che il teatro è destinato ad ospitare le iniziative di promozione commerciale, se compatibili col decoro e la tradizione dello stesso. Mentre nel comma 2 dello stesso articolo si parla di iniziative di particolare valore e crescita culturale, artistico e sociale. Inoltre, per contro, all'art. 9, comma 1, è previsto che non è possibile autorizzare l'uso del teatro e delle relative pertinenze per spettacoli, manifestazioni, iniziative o attività. che hanno finalità di esclusiva promozione commerciale. Nel merito per evitare contraddizioni normative e di applicazione delle disposizioni, è necessario eliminare dall'art. 2, comma 1, la previsione della destinazione del teatro alle "iniziative di promozione commerciale, queste ultime se compatibili col decoro e la tradizione dello stesso".

L'art. 3, comma 1, per maggiore esattezza, andrebbe riformulato come segue: "Per poter usufruire del teatro l'interessato deve presentare richiesta al Comune, su modello predisposto dall'Ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione, entro e non oltre 30 giorni prima della data d'inizio dell'uso del teatro, pena la mancata istruttoria della domanda ed il non accoglimento.

L'art. 3, comma 2, prevede che l'uso del teatro, fatti i salvi i casi esclusi, è soggetto a pagamento del canone d'uso e del corrispettivo dei servizi. Nel merito, per una corretta ed uniforme applicazione della norma, vi è la necessità di precisare quali sono i casi esclusi, nonché prevedere "il pagamento anticipato e per intero del canone d'uso e del corrispettivo dei servizi".

L'art. 4, al comma 1, prevede che per le attività indicate al precedente art. 2 che non perseguono fini di lucro e per le quali non è previsto il pagamento del biglietto d'ingresso, può concedersi l'uso del teatro senza il pagamento del relativo corrispettivo. Nel merito per una corretta ed uniforme applicazione della norma vi è la necessità o di sostituire la parola "può concedersi" con "deve concedersi" o, altrimenti, precisare le condizioni alle quali sottoporre la discrezionalità del "può concedersi". Inoltre è necessario precisare se con le parole "senza il pagamento del relativo corrispettivo" si fa riferimento al solo canone d'uso, oppure al solo corrispettivo dei servizi, oppure ad entrambi canone d'uso e corrispettivo dei servizi, di cui al comma 2 dell'art. 3.

L'art. 4, comma 3, prevede che nel caso di concorsi o di rassegne il termine di due giorni di cui al precedente comma 2 può essere derogato. Nel merito, per una corretta ed uniforme applicazione della norma, vi è la necessità di precisare a che cosa si fa riferimento quando si parla di concorsi o di rassegne. Inoltre occorre precisare e fissare tassativamente un termine alla deroga, in caso contrario si è in presenza di una deroga indeterminata e della conseguente possibilità di un uso gratuito del teatro senza un preciso limite cui fare riferimento.

Nell'art. 6 il comma 6 va eliminato in quanto trattasi di disposizione già prevista esattamente dal comma 2 dello stesso articolo.

L'art. 7, comma 1, chei soggetti inseriti all'art. 2, comma 2, che chiedono l'uso del teatro, a titolo oneroso, devono corrispondere all'amministrazione una percentuale sull'incasso. Nel merito, per evitare dubbi interpretativi in sede di applicazione, occorre precisare se anche nel caso di pagamento del canone d'uso e dei corrispettivi dei servizi di cui all'art. 3, comma 2, inoltre devono corrispondere all'amministrazione una percentuale sull'incasso, per qualsiasi tipo di manifestazione.

Nell'art 8, per una maggiore chiarezza, i commi 2 e 3 occorre riformularli in un unico comma nel modo che segue: "Il Teatro va utilizzato, per il periodo di durata dell'autorizzazione che comprende lo svolgimento dello spettacolo e delle eventuali prove, nonché i tempi di scarico, montaggio e smontaggio degli allestimenti".

L'art. 11, comma 1 lett. b) pone a carico dell'amministrazione la stipula di apposita polizza assicurativa antinfortunistica a tutela degli operatori addetti o del personale a qualsiasi titolo impiegato per lo svolgimento dello spettacolo o della manifestazione. Tale previsione è formulata senza prevedere alcuna distinzione tra personale dipendente del comune o dipendente da altri soggetti. Pertanto va eliminata in quanto l'adempimento è a carico del soggetto da cui dipende il personale che svolge attività nel teatro nel caso di affidamento dei servizi tramite gara ed a carico del soggetto autorizzato, come previsto nel successivo art. 15, comma 1 lett. a).

Nell'art. 15 per una maggiore completezza. È opportuno inserire, come secondo punto della lett. b), quanto segue "qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni, è, pertanto, responsabile ad ogni effetto di legge, di qualsiasi danno provocato o infortunio derivante o riferibile ai servizi, alle prestazioni ed alle attività svolte nella struttura durante il periodo di durata dell'autorizzazione".

L'art. 18, essendo legato all'oggetto dell'art. 1 occorre riformularlo nel modo che segue: "Effettuata la scelta della forma di gestione e del suo affidamento, da parte del Consiglio Comunale, di cui all'art. 1, il soggetto gestore del Teatro subentra in tutti i rapporti giuridici istaurati in applicazione del presente provvedimento".

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.



IL DIRIGENTE
AVV. DOMENICO FERRANTE



COMUNE di CANICATTI

8^a Commissione

“Qualità, attività normativa e partecipazione a soggetti di diritto privato”

RELAZIONE
ACCOMPAGNAMENTO
PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Atto avente natura regolamentare per la gestione provvisoria del teatro sociale.

Il Teatro sociale, in questi ultimi periodi, è stato al centro di varie discussioni e di dibattito per quanto attiene il tipo di gestione.

In tal senso la Commissione, in un primo momento, è stata interessata:

- alla stesura del regolamento per la gestione e per la costituzione della Istituzione Teatro sociale.
- alla redazione di un atto avente natura regolamentare per la gestione provvisoria dello stesso teatro, nelle more della costituzione del soggetto da individuare per la gestione e della stesura del regolamento.

In atto si significa che lo stato dell'arte dell'iter sopra descritto è al seguente stadio:

- A) La commissione, anche se la conferenza dei servizi ha scelto di costituire una “Istituzione”, ha ritenuto che sia il consiglio a scegliere, tra le forme possibili, il soggetto preposto alla gestione del Teatro sociale,
- B) che è stata presentata al consiglio proposta di deliberazione per la scelta del soggetto preposto alla gestione del teatro sociale. Subito dopo la commissione predisporrà il regolamento per la gestione;
- C) su conferme orientamento del Presidente del consiglio (nota n. 25829 del 14 maggio 2010) la commissione ha predisposto un atto di natura regolamentare per la gestione provvisoria del Teatro sociale.

Tale proposta è stata inoltrata al Dirigente Servizi alla Città, competente per materia, per il parere di regolarità tecnica.

Il Dirigente, dr Ferrante, nel riscontrare la nota ha segnalato la possibilità di operare alcuni correttivi per rendere organico e di facile interpretazione i punti che, a suo parere, potevano rendere difficoltosa l'attuazione.


La Commissione, pertanto, sentito il Dirigente, ha definito l'atto sul quale, in seduta, è stato acquisito anche il parere di regolarità in linea tecnica e pertanto,

SOTTOPONE

all'attenzione del consiglio l'approvazione dell'atto a natura regolamentare per la gestione provvisoria del Teatro sociale, come da proposta che si allega alla presente.

Canicatti,li

p. L. 8^ Comm. Cons. permanente
Il Presidente: Dr. Esco Di Natale



Il Consigliere Anziano
F. Di Benedetto

Il Presidente
I. Lalicata

Il Segretario Generale
Dr. D. Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione delle legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 11-08-2010 al 25-08-2010, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA 1 GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44
Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr. Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti _____

Il Funzionario